

ART.1 - NATURA E FINALITA'

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e della normativa vigente, l'associazione non riconosciuta denominata:

"Associazione Festa di Sant'Anna – Ente del Terzo Settore",
in forma abbreviata **"Associazione Festa di Sant'Anna – ETS"**.

L'Associazione è apartitica, apolitica, senza scopo di lucro e con durata illimitata.

L'Associazione è costituita per volontà di cittadini che condividono una comune visione culturale e valoriale quale riferimento ispiratore della propria azione sociale e perseguita, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.

In particolare, l'Associazione svolge la seguente attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (art. 5, comma 1, lett. i), D.Lgs. 117/2017), con particolare riferimento all'organizzazione della "Festa di Sant'Anna".

Per la migliore realizzazione degli scopi sociali l'Associazione può stabilire contatti ed intrattenere rapporti di collaborazione con altri organismi affini, anche di altri Comuni, nonché con i vari Enti pubblici che riterrà opportuno.

L'Associazione opera nel rispetto dei principi di inclusività, non discriminazione e pari opportunità, e non esercita attività di religione o di culto ai sensi della normativa vigente.

Oltre allo scopo primario, l'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà:

- organizzare e promuovere convegni, seminari, workshop e dibattiti su tutte le tematiche inerenti la mission sociale;

- organizzare corsi e stage che favoriscano la formazione dei giovani;

- raggruppare tutti quegli accordi atti a garantire l'economicità e la funzionalità dell'associazione ed a favorirne lo sviluppo;

- somministrare alimenti e bevande in occasione di eventi, manifestazioni e iniziative istituzionali, anche mediante gestione temporanea di punti di ristoro, quale attività accessororia e strumentale al perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto della normativa amministrativa, igienico-sanitaria e fiscale vigente. La somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente in funzione del perseguimento delle finalità istituzionali e non costituisce attività prevalente. Essa è svolta nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili agli Enti del Terzo Settore, nonché delle eventuali normative regionali e comunali in materia di somministrazione temporanea durante sagre, feste e manifestazioni pubbliche.

- compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni dei propri volontari.

ART. 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Via Trieste, n.3 , cap.62018 a Potenza Picena, fraz. Porto (MC).

ART. 3 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata, suddivisa in anni sociali che vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 4 - ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e si impegnino a realizzarle, senza discriminazioni.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. Il Consiglio Direttivo deve deliberare entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel Libro Soci. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve motivare la decisione e comunicarla all'interessato entro 15 giorni. L'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile. La qualità di socio si perde per:

- recesso volontario;
- mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti;
- esclusione per gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, con decisione motivata comunicata all'interessato. Il socio escluso può proporre ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri.

Ogni associato ha diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare in Assemblea;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletto.

Per gli associati minorenni, il diritto di voto è esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5 - PATRIMONIO

E' costituito da:

- a) - quote associative;



ART. 6 – VOLONTARI E LAVORATORI

- b)** - contributi pubblici e privati;
- c)** - donazioni e lasciti testamentari;
- d)** - proventi da raccolte fondi;
- e)** - proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- f)** - proventi derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- g)** - beni mobili e immobili.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 7 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato.
- Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 8 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Ogni associato ha diritto ad un voto. Per i soci minorenni il voto è esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Essa inoltre:

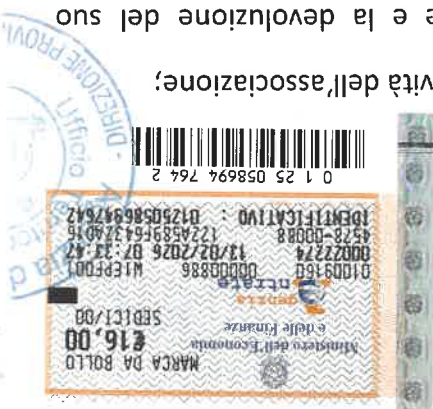
- Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- Delibera sulle modifiche al presente statuto;
- Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei soci o da almeno due consiglieri. Le assemblee sono convocate e valide, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione da effettuarsi a distanza di non meno di due ore e non più di dieci giorni dalla data della prima, qualunque sia il numero dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera con la maggioranza dei presenti.

In caso di convocazione dell'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto e/o dello scioglimento della stessa, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati; in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati. La stessa delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei presenti. I verbali di assemblea sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario eletto tra i presenti; il libro dei verbali è conservato dal segretario dell'associazione. Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti i soci ed hanno diritto di voto tutti i soggetti che hanno raggiunto al momento della votazione la maggiore età. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe. Le convocazioni dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà essere fatta, almeno quindici giorni prima, mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale in Via Trieste, nr. 3. L'avviso di convocazione deve contenere i punti posti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea dei Soci. Esso durerà in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, entro i trenta giorni successivi, i restanti dovranno convocare l'assemblea per la scelta del nuovo o dei nuovi consiglieri. Il consiglio delibera con la maggioranza dei consiglieri presenti. Saranno valide le riunioni in cui saranno presenti almeno la maggioranza dei consiglieri. Per le attività svolte da tutti i componenti dell'associazione non sono previsti compensi di sorta. Tra i suoi componenti il



Consiglio Direttivo provvede ad eleggere, un presidente, un vice presidente, con gli stessi poteri, ed eventualmente un segretario e un cassiere. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, cura che vengano mantenute le necessarie relazioni con il Comune e le altre associazioni locali o cittadine. Il Presidente ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento della vita associativa con delega di rappresentanza legale di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi. Dove nominati, il Segretario del Consiglio Direttivo tiene il libro verbale delle riunioni, tiene aggiornato il libro dei soci ed il cassiere tiene aggiornato il registro di cassa nel caso della mancata nomina di tali figure talo obblighi sono a carico del Presidente. Il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo stabilisce anno per anno l'importo della quota associativa per l'ammissione dei nuovi soci, l'entità del contributo annuale dei soci ed esplica le altre mansioni demandategli dal presente statuto. L'associazione opera, per quanto possibile, in stretta collaborazione con tutte le altre realtà associative presenti in Parrocchia e con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con enti religiosi e altre realtà del territorio nel rispetto della propria autonomia."

ART. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Rappresenta l'associazione nei rapporti esterni, personalmente e a mezzo di suoi delegati ed assume poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. È responsabile dei fondi sociali, vigila sul pagamento dei contributi dei soci e sul pagamento delle spese. Risponde nei riguardi delle leggi italiane e verso terzi per qualsiasi evento sia da attribuire a carico dell'associazione. Convoca e presiede il consiglio direttivo. Cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo. Stipula gli atti inerenti l'attività dell'associazione. Autorizza eventuali spese sostenute dai consiglieri nell'ambito dell'attività dell'associazione. In caso di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono assunte dal vice presidente eletto dal consiglio direttivo. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

ART. 11 – ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al consiglio direttivo. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea il 30/04 per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Il bilancio è redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini previsti dall'art. 48 del medesimo decreto. Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Associazione redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea.

ART. 12 – AVANZI DI GESTIONE – SCIoglimento – INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA O CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzati di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In nessun caso la quota o contributo associativo potrà essere trasferita ad altri soggetti, la stessa quota non potrà essere rivalutata.

ART. 13 –ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

ART. 14 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Macerata

ART. 15 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

- In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

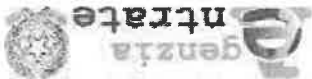
ART. 16 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile

Porto Potenza Picena li, 11/02/2026

Firmato:





Registrazione di Atto Privato

Il 19/02/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQI , serie 3 , numero 136

data di stipula: 11/02/2026

ident.vo telematico: TQI26I000136000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 02002330435

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

FNNMSM76E21I324M				
------------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00
Imposta di Bollo: 0,00
Altre imposte: 0,00
Sanzioni: 0,00
Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

